

CAPITOLATO SPECIALE

relativo al servizio di gestione del canile comunale di Mantova.

Codice CIG: 6864363B89

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL PROGETTO E DELLE ATTIVITA' AFFIDATE

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione delle strutture denominate "Canile Comunale" ubicate in Mantova Strada Bosco Virgiliano ed individuate catastalmente al Foglio 64 Mappale 150; Foglio 64 Mappale 192; Foglio 64 Mappale 193; Foglio 64 Mappale 194 ; Foglio 64 Mappale 197; Foglio 85, Mappale 39; Foglio 85, Mappale 45.

Si precisano di seguito le parti escluse o in comune, come da planimetria allegata:

- è esclusa l'infermeria e sala custode, come evidenziato in giallo, in quanto spazi riservati al Servizio Veterinario dell'ATS della VAL PADANA di Mantova per l'attività sanitaria.
- i servizi igienici sono in uso comune tra le associazioni che gestiscono il canile e il gattile e l'ATS della VAL PADANA, come evidenziato in blu;
- l'ingresso è adibito a spogliatoio, evidenziato in rosso, ed è in uso comune alle associazioni che gestiscono il canile e il gattile.

L'attività di gestione del canile comprende: l'accoglienza di cani feriti, vaganti e randagi rinvenuti su territorio comunale, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti; di cani i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà e nei soli casi di particolari situazioni sociali con comprovata necessità. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di disponibilità di posto da parte del gestore al richiedente, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dall'ATS della VAL PADANA, di cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti.

La gestione dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, recuperati, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale, nonché dovrà adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, in specie la L. 281/91 e la L. R. Lombardia 33/2009. Tutte le attività poste in essere in virtù del presente capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attività affidate dovranno essere eseguite con precisione, come di seguito specificato:

1. rispettare l'attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento del canile;
2. esercitare una corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale;
3. eseguire la manutenzione ordinaria delle attrezzature (controllo e sistemazione/sostituzione delle attrezzature) e la custodia, la pubblica sicurezza e l'ordine all'interno della struttura;
4. custodire gli animali con personale dotato di esperienza;
5. restituire gli animali catturati sul territorio all'eventuale legittimo proprietario nel più breve tempo possibile;
6. favorire lo sviluppo della frequentazione dei cittadini alla struttura e promuoverne l'attività presso le scuole, anche al fine dell'educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, nonché incentivare l'adozione dei cani da parte di privati idonei (Progetto di sensibilizzazione);
7. fornire un rendiconto delle adozioni rilasciate nel corso degli ultimi tre anni con l'indicazione anche delle eventuali campagne e iniziative intraprese nello stesso arco di tempo, volte alla promozione delle procedure di affidamento. Non possono essere dati in adozione cani con segni di maltrattamento prima che siano state effettuate le necessarie verifiche sulla responsabilità;
8. definire un orario minimo di apertura della struttura:
 - il servizio di accoglienza deve essere garantito tutti i giorni dal lunedì alla domenica nelle ore dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 (anche tramite reperibilità);
 - gli orari di apertura al pubblico, devono garantire la fruibilità del servizio per almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato e la domenica. I giorni e gli orari di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura. Eventuali interruzioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune, giustificandone il motivo;
9. favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;
10. garantire il funzionamento puntuale e regolare del servizio;
11. adottare misure idonee ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati;
12. mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica e/o cartacea) che consenta in ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua

FIRMA PER ACCETTAZIONE

- provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date;
13. mantenere un registro di carico/scarico (informatico e/o cartaceo) che consenta in ogni momento di conoscere il numero degli animali presenti all'interno della struttura e la loro distribuzione all'interno dei box/reparti, la data di introduzione e/o di nascita degli animali presenti, il segnalamento ed il numero di microchip per gli animali dotati di tale elemento di identificazione, la data e le generalità del destinatario in caso di affido, la data di restituzione al proprietario, la data di decesso con copia del documento di smaltimento della carcassa, come previsto per legge;
 14. compilare e aggiornare costantemente le schede anagrafiche di ogni animale presente in struttura, comprensive di fotografia, con le indicazioni relative a codice identificativo, specie, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari e altre informazioni rilevanti per la gestione dello stesso;
 15. la gestione degli affidi e delle relative procedure amministrative;
 16. mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con l'ATS della VAL PADANA che detiene le competenze dell'anagrafe canina per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per l'aggiornamento in caso di affidamento;
 17. garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura secondo le norme di legge e le disposizioni vigenti;
 18. accogliere i cani rinvenuti esclusivamente nel territorio comunale, capienza massima della struttura: 130 unità;
 19. accogliere, anche temporaneamente, cani di persone in difficoltà su segnalazione dei Servizi Sociali;
 20. toelettatura degli animali;
 21. applicare trattamenti specifici per gli animali con particolari caratteristiche/esigenze (ad es. provvedere alle passeggiate di quei cani che, per dimensioni, razza, carattere, non possono essere affidati a persone non esperte);
 22. sterilizzare tutti i cani femmina e i maschi aggressivi, prestazione che verrà effettuata dal veterinario responsabile sanitario incaricato dal gestore o dall'ATS della VAL PADANA.
 23. mantenere la pulizia dell'intera area oggetto dell'affidamento (quale ad esempio: taglio periodico dell'erba con asportazione del vegetale raccolto di cui è vietato l'ammasso anche temporaneo, prevenzione caduta e raccolta rami, pulizia e lavaggio della struttura con disinfestazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ospitati);

FIRMA PER ACCETTAZIONE

- provvedere alla pulizia delle aree e locali in uso comune, con regolarità, secondo un predefinito calendario di turnazioni;
23. pulire e lavare le strutture con disinfestazione e derattizzazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita degli animali;
 24. svolgere le stesse operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come, per esempio, nel caso di sviluppo anomalo di certe popolazioni di parassiti in seguito a particolari condizioni climatiche;
 25. inserire nei box di quarantena sotto osservazione veterinaria gli animali in arrivo, i quali saranno uniti agli altri ospiti della struttura previa verifica della situazione sanitaria del reparto e dello stato di salute dello stesso;
 26. verificare il rispetto dei diritti e della dignità degli animali ospiti nelle strutture;
 27. seguire una alimentazione adeguata e assistenza igienico-sanitaria dei cani ospitati secondo le indicazioni sotto elencate:
 - l'alimentazione giornaliera va preferibilmente alternata a secco e umido e sarà cura del gestore far sì che la fornitura e la predisposizione del cibo siano in regola con le direttive ATS della VAL PADANA se emanate e con le disposizioni impartite dal Responsabile Sanitario (es. alimentazione mirata per quegli animali che presentano particolari patologie) e di qualità in considerazione della specie e della taglia degli animali;
 - il gestore dovrà effettuare la vaccinazione annuale, il II° richiamo, la profilassi nei confronti della filariosi cardiopolmonare, il ciclo antiparassitario nel periodo estivo, oltre a tutte le cure che si rendessero necessarie agli animali ricoverati. A tal fine dovrà convenzionarsi a proprie cura e spese con un veterinario in grado di seguire i soggetti ospitati nella struttura, di assumere l'incarico di Responsabile Sanitario e di adempiere ad ogni aspetto medico non direttamente svolto dal veterinario ATS della VAL PADANA. In ogni caso la nomina, al fine di divenire efficace dovrà essere precedute da formale assenso del Comune;
 - garantire l'effettuazione di prestazioni sia di tipo terapeutico, sia di tipo chirurgico che si renderanno necessarie coordinandole con quelle a carico del Servizio Veterinario Pubblico come indicato da regolamento ATS della VAL PADANA;
 - tutti gli interventi chirurgici, con esclusione di quelli urgenti a carico dell'ATS della VAL PADANA effettuati al momento del ricovero e i trattamenti necessari che il veterinario responsabile indicherà

FIRMA PER ACCETTAZIONE

di volta in volta, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: trattamento vermifugo antiechinococco, esami del sangue, vaccinazione contro malattie infettive, devono essere effettuati con il controllo dell'ATS della VAL PADANA Servizio Medicina Veterinaria, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

28. in caso di decesso, sia naturale che non, di un animale ne deve essere data comunicazione all'ATS della VAL PADANA, che provvederà alle successive attività previste dalla legge vigente (L.R. n. 33/2009). Il gestore deve tenere apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo di soppressione; è comunque facoltà del gestore provvedere al ritiro delle carcasse, anche private, al relativo stoccaggio e smaltimento, avvalendosi anche di ditte private autorizzate, previo accordo con l'ATS della VAL PADANA.
29. compilare trimestralmente una relazione dettagliata delle spese sanitarie sostenute indicando tipologia di intervento e l'animale trattato, da allegare alla relazione di cui al successivo art. 11;
30. collaborare con il Servizio Veterinario dell'ATS della VAL PADANA competente nel pieno rispetto delle reciproche competenze.

Ogni gestore partecipante dovrà produrre la Carta dei Servizi, relativamente agli elementi di valutazione previsti, indicante i tempi caratteristici del servizio offerto.

Il Comune di Mantova verificherà i risultati del progetto attraverso l'esame della relazione periodica e tramite controlli degli standard previsti nella Carta dei Servizi. Il Comune e l'ATS della VAL PADANA di Mantova, nonché gli altri organi cui spetta per legge, sono autorizzati ad effettuare in qualsiasi momento all'interno della struttura ispezioni, controlli e prelievi di campioni fisici e documentali, nonché a verificare la sollecita restituzione dei cani ai legittimi proprietari. Il gestore, a tale riguardo, s'impegna, nel più breve tempo possibile, a consegnare i dati in suo possesso al Comune di Mantova e all'ATS della VAL PADANA, affinché possano effettuare le indagini necessarie per risalire ai legittimi proprietari, mediante il controllo microchip. Il gestore dovrà collaborare con il Comune di Mantova o con altra Autorità al fine di consentire un efficace controllo.

E' fatto divieto assoluto al gestore di affidare a terzi la gestione della struttura e degli animali, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune, mentre sarà possibile per il gestore affidare a ditte specializzate i lavori relativi agli aspetti manutentivi.

ART. 3 – MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli il Gestore, per lo svolgimento dei servizi richiesti, dovrà:

- 1) avvalersi di personale idoneo a fornire le necessarie prestazioni mediche veterinarie mediante personale abilitato.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

- 2) provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori e/o dai volontari e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività del servizio; la polizza assicurativa deve prevedere sia la responsabilità relativa all'attività svolta sia alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione della convenzione;
- 3) assolvere, per l'eventuale personale dipendente, agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria; il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati nel canile;

L'Aggiudicataria rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale dipendente o volontario che collabora con il canile. Il Comune è sollevato da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione; Non è possibile la subconcessione delle aree e delle strutture.

Il Comune metterà a disposizione del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS della VAL PADANA apposito locale individuato in giallo nella planimetria allegata, come indicato all'art. 1 del presente capitolato per gli interventi di competenza dell'ATS della VAL PADANA previsti dalla legge vigente.

Il Gestore s'impegna a far pervenire al Comune di Mantova e all'ATS della VAL PADANA una relazione trimestrale contenente informazioni precise in merito al numero dei cani presenti, ai flussi di ingresso e in uscita con indicazione della provenienza e della destinazione, ai decessi e agli affidi, oltre alla relazione consuntiva annuale.

La gestione del canile dovrà comunque rispettare il regolamento dell'ATS della VAL PADANA approvato con Decreto Direttoriale n. 628 del 21/10/2003.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, il Gestore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile n.62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto

ART. 4 - ANIMALI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA STRUTTURA E AI QUALI E' RIVOLTO IL SERVIZIO DEL GESTORE:

- 1) cani rinvenuti sul territorio comunale, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

FIRMA PER ACCETTAZIONE

2) cani i cui proprietari, residenti nel territorio comunale, presentano la rinuncia di proprietà e nei soli casi di particolari situazioni sociali con comprovata necessità. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di disponibilità di posto da parte del gestore al richiedente, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dall'ATS della VAL PADANA o dai Servizi Sociali;

3) cani, anche non del territorio comunale, detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti, previa verifica della disponibilità di spazi presso la struttura.

ART. 5 - MODALITA' DI INGRESSO, RICOVERO, RESTITUZIONE E CESSIONE

I cani rinvenuti in altri Comuni o nel territorio Comunale, ma di proprietà di persone residenti in altri Comuni, nei casi di emergenza, pericolo e particolare necessità, potranno essere accolti presso la struttura compatibilmente con il buon funzionamento del servizio e previa verifica della disponibilità di spazi. Tali animali dovranno essere trasferiti, ove possibile, presso le strutture convenzionate con i Comuni nel cui territorio sono stati rinvenuti ovvero consegnati al legittimo proprietario.

Salvo quanto previsto per legge a tutela degli animali, quelli regolarmente iscritti al registro previsto potranno essere riconsegnati a chi risulti esserne intestatario; quelli privi di codice identificativo, a chi dichiarerà sotto la propria responsabilità di esserne il proprietario e potrà suffragare tale affermazione con evidenze oggettive. In tale ipotesi gli animali vengono restituiti previa iscrizione ai registri di anagrafe a spese del richiedente.

I cani inseriti in struttura saranno sottoposti alla custodia e cura del gestore, dotati, nei casi previsti, di microchip a cura del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS della VAL PADANA ed intestati al Comune di Mantova che ne diviene legittimo proprietario.

Qualora gli stessi non vengano reclamati entro il termine massimo di 60 giorni dal momento di ingresso in struttura, potranno essere ceduti a privati maggiorenni che diano garanzie di buon trattamento previa effettuazione della vaccinazione e degli altri trattamenti definiti dall'ATS della VAL PADANA. E' ammessa la possibilità, prima del decorso di tale termine e nel rispetto delle suddette disposizioni sanitarie, dare in affido gli animali (affido che si potrà trasformare in cessione dopo 60 giorni decorrenti dall'ingresso).

In ogni caso gli animali verranno ceduti gratuitamente e solo se di età non inferiore a 60 giorni.

ART. 6 - AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA

Le strutture e l'area verranno consegnate nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della consegna, come da verbale che verrà redatto in contraddittorio tra le parti.

L'ordinaria manutenzione è a carico del gestore, il quale si impegna a mantenere la struttura in buono stato di conservazione, adoperando tutte le misure e ponendo in essere gli interventi che si rendessero necessari, compresi quelli tesi a custodirla e a prevenire atti vandalici, limitatamente all'area oggetto della gestione.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune; occasionalmente il gestore potrà compiere direttamente taluni interventi, previo consenso del Comune.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Alla scadenza del contratto le strutture e le eventuali migliorie realizzate resteranno alla proprietà senza che il gestore non abbia nulla a che pretendere.

ART. 7 - COLLABORAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI

Il Gestore si impegna ad operare in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio relativamente alle azioni e scelte inerenti lo svolgimento delle attività descritte all'art. 2, impegnandosi a valutare e, ove possibile, accogliere le segnalazioni o proposte pervenute. L'Associazione potrà recepire tali segnalazioni e proposte, ma dovrà rifiutarsi, dandone la motivazione, qualora possano comportare conseguenze civili o penali a proprio carico.

ART. 8 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE

Il Gestore garantisce che i volontari e gli operatori inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Gestore garantisce che gli operatori addetti alle attività di cui alla presente atto rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, che dovranno essere svolte nel rispetto delle direttive impartite e con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative specifiche del settore. A tal fine il Gestore si impegna a recepire eventuali osservazioni e ad attuare le prescrizioni impartite dal Dirigente Comunale competente, qualora non comportino oneri aggiuntivi a proprio carico. Il Gestore si impegna a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, che dovessero verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a terzi o cose di terzi. Nello svolgimento delle attività affidate il Gestore si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria e se necessario personale assunto nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di rapporti di lavoro e degli accordi territoriali in materia di cambio di appalto, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria. Tutto il personale impiegato dovrà comunque essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni. L'associazione si impegna a comunicare al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale del Comune di Mantova i nominativi del Responsabile delle attività, dei volontari e dell'eventuale personale impiegati presso la struttura, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto. Il Gestore si impegna altresì ad esibire o consegnare al Comune di Mantova, previa richiesta scritta, copia dei propri registri e documenti afferenti all'eventuale personale impiegato nel progetto, necessari per il controllo circa il rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Il Gestore si impegna infine a rispettare le prescrizioni impartite dal Responsabile Sanitario il quale ha facoltà di dare disposizioni relativamente a tutte le attività svolte presso la struttura. In tal caso il Responsabile Sanitario sarà tenuto a confrontarsi con il Responsabile dell'Associazione e con il funzionario comunale responsabile, al fine di concordare linee guida, modalità operative e/o soluzioni a specifiche problematiche che dovessero insorgere durante la gestione.

ART. 9 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE

Ferme restando le competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 all'Azienda Sanitaria Locale, il Comune di Mantova si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività svolte dall'Associazione, a mezzo di incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Tutela dell'Ambiente del Comune di Mantova. Eventuali inadempienze al presente atto devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto. Il Gestore garantisce l'accesso durante gli orari di svolgimento del servizio al personale dell'Amministrazione od a quello incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali. Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART. 10 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Amministrazione comunale rimborserà al Gestore le spese sino ad un importo massimo pari all'offerta presentata in sede di gara, con riferimento ad una base d'asta fissata in Euro 176.600,00 (€ 88.300,00 annui) non soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 8 co. 2 della legge n. 266/1991.

L'appalto non presenta rischi di interferenza e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le spese giustificabili che rientrano nella rendicontazione mensile o trimestrale:

- 1) assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per gli addetti impegnati nelle attività affidate;
- 2) rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate salvo quanto previsto al successivo punto 17;
- 3) cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero;
- 4) farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
- 5) convenzioni con i Veterinari liberi professionisti;
- 6) materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d'uso;

FIRMA PER ACCETTAZIONE

- 7) materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate;
- 8) utenze (luce, gas, acqua);
- 9) materiale e attrezzature a complemento della dotazione del canile;
- 10) interventi di derattizzazione e disinfestazione;
- 11) spese manutenzione ordinaria;
- 12) spese relative all'utenza telefonica della sede del canile;
- 13) manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;
- 14) spese per la sicurezza, compresi gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di prevenzione dei rischi interferenti di cui alla documentazione allegata al presente capitolato;

Tutte le spese ammesse in rendicontazione dovranno essere regolarmente documentate e il corrispettivo del servizio verrà liquidato con atto dirigenziale. L'aggiudicataria è tenuta a trasmettere la documentazione relativa alla spesa mensilmente o trimestralmente sostenuta ai fini di garantire trasparenza nella regolarità della gestione.

L'aggiudicataria potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del canile, sia mediante azioni volte a promuovere "adozioni a distanza" sia con proprie autonome iniziative, in condizioni di trasparenza rilasciando la ricevuta delle offerte. Inoltre tutti i contributi volontari dei cittadini versati all'Amministrazione e gli importi derivanti da donazioni a favore del canile saranno impegnati per migliorare le condizioni di vita dei cani accolti nel canile intercomunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Gestore ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per garantire un'efficace controllo del territorio, la prevenzione dei maltrattamenti o per l'adozione di politiche di tutela degli animali, o per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie a fronte di un rimborso delle spese preventivamente concordato tra le parti. Allo scadere del presente contratto il Gestore presenterà un rendiconto contabile generale complessivo ed una relazione sui risultati conseguiti al fine di permettere la verifica di conformità definitiva del servizio.

ART. 11 - TERMINI E MODALITÀ DI RIMBORSO

L'Amministrazione comunale si impegna a versare trimestralmente l'importo contrattuale previa apposita richiesta con presentazione del prospetto riassuntivo dettagliato delle presenze cani, della rendicontazione trimestrale delle entrate e delle spese e della relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, documentazione necessaria anche per la verifica di conformità da parte dell'ente nell'esecuzione del servizio. La documentazione giustificativa in originale delle spese deve essere conservata e custodita presso la sede dell'associazione e resa disponibile per il controllo da parte dell'Amministrazione. Il versamento dell'importo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento per un importo massimo di Euro 88.300,00 all'anno.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 2 (due), per un valore determinato sulla base dell'offerta economica dell'Associazione aggiudicatrice

Il Gestore si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione del gestore, sino ad un massimo di 120 giorni, alle stesse condizioni in essere alla data di scadenza del contratto; l'associazione, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto aggiudicatario.

ART. 13 - CESSIONE DELLE ATTIVITA' O DEL CREDITO

Il Gestore non potrà cedere ad altri, nemmeno in parte, l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, né cedere il contratto relativo o il credito che ne deriva senza autorizzazione espressa da parte dell'Amministrazione.

ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Il Gestore è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali e gestione dei canili ed in particolare le statuizioni di cui alla L. 14.08.91, n. 281 e alla L. R. 30.12.2009, n. 33 a cui espressamente si rinvia. Dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'ATS della VAL PADANA di Mantova riterrà di dover impartire.

Si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia contratti come prescritto dal D.Lgs 50/2016.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, dovrà osservare quanto prescritto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il Gestore ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi. Il personale, volontario o dipendente dell'Associazione, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza, con i volontari e con il personale dell'Amministrazione.

ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'affidatario si impegna, in particolare a:

1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;

FIRMA PER ACCETTAZIONE

2. riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al presente contratto;
3. comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
4. inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
5. trasmettere al Comune di Mantova, Direzione Sviluppo Territoriale e Tutela Ambientale, copia dei contratti di cui al precedente punto 4.;
6. rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Mantova ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 –RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all'art. 17, il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice se, in caso di ripetute inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questa persistesse nella violazione del contratto s'intende risolto ex art. 1456 c.c. e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione accerti il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1 frode, negligenza, contravvenzione agli obblighi contrattuali, mancato rispetto delle norme regolatrici i servizi di cui alla presente convenzione;
- 2 variazione dell'assetto dell'aggiudicatario (cambio del titolare o della componente societaria), cessione dell'azienda, concordato preventivo, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, stato di morosità;
- 3 motivi di pubblico interesse;
- 4 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso DPR (art. 5 ultimo capoverso)
- 5 per ogni altra causa che l'Amministrazione è tenuta a motivare.

ART. 17 - PENALITA'

In caso di inadempienze a quanto previsto dalle disposizioni del presente capitolato, si procederà, a titolo di penale, all'addebito di una somma pari a € 100,00 per ogni infrazione commessa, fatto salvo l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

L'applicazione della multa sarà preceduta da regolare comunicazione con raccomandata A.R. dell'inadempimento alla ditta aggiudicataria che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Successivamente si applicherà la penalità del caso ritenendo l'ammontare su quanto dovuto mensilmente o trimestralmente.

ART. 18 -DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, anche parziale, delle prestazioni del contratto relativo al presente servizio, pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni.

ART. 19 - CAUZIONE

Il Gestore dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali e, in ogni caso, prima di procedere alla stipulazione della convenzione, alla costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto aggiudicato, con le eventuali maggiorazioni indicate all'art 103 del D.lgs. 50/2016.

La prevista garanzia dovrà avere scadenza superiore di almeno 30 giorni dalla scadenza contrattuale per consentire al committente le necessarie verifiche in ordine all'osservanza da parte dell'aggiudicataria delle obbligazioni a suo carico, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà comunale. Lo svincolo della garanzia, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempimento contrattuale o per risarcimento di danni, accertati e contestati al Gestore, avverrà con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata mediante fideiussione bancaria, emessa da istituto di credito o banca autorizzati a svolgere tale attività, o polizza assicurativa, emessa da compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni. La fideiussione può inoltre essere rilasciata da Istituto di Intermediazione finanziaria iscritto nell'elenco speciale e che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia, non definibile con spirito di amichevole composizione, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente, Foro di Mantova. In ogni caso, durante le more del giudizio, il Gestore non deve interrompere il servizio.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

ART. 21 - SPESE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, 1^A comma della Legge 266/91. Ogni altra spesa od onere conseguente o derivante dal presente contratto è a carico del Gestore.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Al termine della convenzione, l'immobile dovrà essere restituito nello stato in cui è stato consegnato, come risultante da apposito verbale di consegna.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili e alle ordinanze eventualmente emanate dalle autorità sanitarie, statali e locali.

ART. 23 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Mantova. L'aggiudicatario è tenuta ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, il D.Lvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. L'Aggiudicatario tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione.

Mantiene riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

FIRMA PER ACCETTAZIONE